

COMUNE DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



NUOVO REGOLAMENTO DEI MERCATI, DELLE FIERE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, RELIGIOSE E ARTISTICHE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 28/11/2012

INDICE

TITOLO I ASPETTI GENERALI

CAPO I – FINALITÀ E DEFINIZIONI

<i>Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 2 - Fonti normative</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 3 - Definizioni</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art. 4 - Articolazioni merceologiche</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 5 - Comitato di mercato</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 6 - Commercio su aree pubbliche</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 7 - Aree destinate al commercio su spazi pubblici in via sperimentale o d'urgenza</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 8 – Istituzione di nuovi mercati e soppressione di mercati esistenti. Criteri di individuazione delle aree</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 9 – Direzione e vigilanza</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>

TITOLO II ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI

CAPO I – INDIVIDUAZIONE AREE

<i>Art. 10 - Area mercatale di Piazza San Francesco</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
---	-------------	-----------

TITOLO III LOCALIZZAZIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE

CAPO I – AREE MERCATALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

<i>Art. 11 - Zone destinate al commercio in sede fissa</i>	<i>pag.</i>	<i>12</i>
<i>Art. 12 - Giornate ed orario di svolgimento dei mercati settimanali e giornalieri</i>	<i>pag.</i>	<i>12</i>

TITOLO IV MERCATI

CAPO I – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

<i>Art. 13 - Procedura di rilascio</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 14 - Subingressi e reintestazione dell'autorizzazione</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 15 - Obbligo di esibire l'autorizzazione</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 16 - Sospensione e revoca della concessione di posteggio e dell'autorizzazione amministrativa</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 17 - Decadenza dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio</i>	<i>pag. 18</i>

CAPO II – POSTEGGI E FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

<i>Art. 18 - Assegnazione di posteggi su aree pubbliche in sede fissa</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 19 - Rilascio della concessione o autorizzazione del posteggio</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 20 - Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione nel mercato</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 21 - Ampliamento dei posteggi</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 22 - Modalità di riallocazione dei posteggi</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 23 - Modalità di utilizzo del posteggio</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 24 - Condotta dei venditori</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 25 - Circolazione all'interno delle aree</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Art. 26 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Art. 27 - Canone di occupazione e di concessione</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Art. 28 - Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nel mercato (Spunta)</i>	<i>pag. 23</i>

TITOLO V FORME PARTICOLARI DI MERCATO

CAPO I – PRODUTTORI AGRICOLI

<i>Art. 29 - Posteggi riservati ai produttori agricoli</i>	<i>pag. 24</i>
--	----------------

CAPO II – COMMERCIO ITINERANTE

<i>Art. 30 - Tempi e modalità di sosta</i>	<i>pag. 25</i>
--	----------------

CAPO III – CHIOSCHI

<i>Art. 31 - Installazione di chioschi</i>	<i>pag.</i> 26
<i>Art. 32 - Criteri di collocazione</i>	<i>pag.</i> 26
<i>Art. 33 - Modalità di presentazione delle richieste</i>	<i>pag.</i> 27
<i>Art. 34 – Divieti e revoche</i>	<i>pag.</i> 27

CAPO IV – FIERE E SAGRE

<i>Art. 35 - Istituzione delle fiere e delle sagre</i>	<i>pag.</i> 28
<i>Art. 36 - Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra</i>	<i>pag.</i> 28
<i>Art. 37 - Posteggi nelle fiere o sagre</i>	<i>pag.</i> 28
<i>Art. 38 - Spunta giornaliera</i>	<i>pag.</i> 29

CAPO V – ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

<i>Art. 39 - Aree per esercizio temporaneo o occasionale</i>	<i>pag.</i> 29
<i>Art. 40 - Artigiani e mestieri ambulanti</i>	<i>pag.</i> 30
<i>Art. 41 - Posteggi isolati nelle aree pubbliche</i>	<i>pag.</i> 30
<i>Art. 42 - Vendita di opere d'arte e dell'ingegno</i>	<i>pag.</i> 30

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

CAPO I – NORME PER LA VENDITA DEI PRODOTTI

<i>Art. 43 - Attrezzature ed esposizione di merce</i>	<i>pag.</i> 31
<i>Art. 44 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari</i>	<i>pag.</i> 31
<i>Art. 45 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari</i>	<i>pag.</i> 32

TITOLO VII

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO

<i>Art. 46 - Sanzioni e divieti</i>	<i>pag.</i> 33
<i>Art. 47 - Sanzioni accessorie</i>	<i>pag.</i> 34

CAPO II – NORME FINALI

<i>Art. 48 – Osservanza di altri regolamenti comunali</i>	<i>pag. 35</i>
<i>Art. 49 – Abrogazione delle norme</i>	<i>pag. 35</i>
<i>Art. 50 – Norme di rinvio</i>	<i>pag. 35</i>

ALLEGATI:

- n. 1 - Cartografia del nuovo mercato di Via Anello;*
- n. 2 – Cartografia generale dell'area mercatale esistente di Largo Nicola da Guardiagrele;*
- n. 3 – Cartografia generale dell'area mercatale esistente di Via San Francesco.*

TITOLO I

ASPETTI GENERALI

CAPO I – FINALITA' E DEFINIZIONI

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti perseguiendo:

- la realizzazione di una equilibrata rete distributiva attraverso la riqualificazione dei mercati e fiere esistenti e la sperimentazione di nuove zone mercatali;
- la riqualificazione urbana e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture, alle esigenze igienico-sanitarie ed alle altre esigenze cittadine;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un armonico ed equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- la finalità di favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- l'individuazione di nuove aree pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati; l'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico ed alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale.

Sono altresì soggette all'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, che comportino occupazioni di aree pubbliche e nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita.

Le presenti norme trovano, inoltre, applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali, organizzate ai sensi della legge nazionale e regionale in materia.

ART.2

FONTI NORMATIVE

Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;
Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001;
Legge Regionale n. 135 del 23/12/1999, modificata con Legge Regionale n. 10 del 8/3/2006 e N. 10 del 4.08.2009;
Legge Regionale n. 11 del 16/07/2008 e s.m.i.;
Ordinanza Ministero della Salute 3/04/2002 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/05/2002;
D.M. 20/11/2007.

ART.3 **DEFINIZIONI**

Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) AUTORIZZAZIONE DI TIPO A: Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, rilasciata congiuntamente alla concessione del relativo posteggio;
- b) AUTORIZZAZIONE DI TIPO B: Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, rilasciata dal Comune in cui l'operatore intende avviare l'attività;
- c) COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE: si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- d) COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE : l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche e private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari. L'attività può essere esercitata:
 - in posteggi dati in concessione decennale o occasionale;
 - in modo itinerante;
- e) FIERA o SAGRA: la manifestazione che si svolge sull'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, in occasione di particolari eventi, ricorrenze o festività, caratterizzata dalla partecipazione degli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- f) FIERA LOCALE: quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri;
- g) MERCATO: l'area pubblica o privata, individuata dal comune, coperta o scoperta, attrezzata o meno, sulla quale in uno o più giorni la settimana si esercita l'offerta di vendita integrata di merci al dettaglio , la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; la qualifica di area mercatale è recepita nelle norme urbanistiche;
- h) MERCATO SPECIALIZZATO: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere;
- i) MERCATO STAGIONALE: quando si svolge in uno o più periodi dell'anno legati alle caratteristiche climatiche e turistiche del Comune interessato;
- l) MERCATO STRAORDINARIO: l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari;
- m) POSTEGGIO: la parte di area pubblica o privata, che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita;

- n) SETTORI MERCEOLOGICI: Settori alimentare, non alimentare o misto, in riferimento ai quali può essere esercitata l'attività commerciale su area pubblica.
- o) SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;
- p) SPOSTAMENTO TEMPORANEO: Assegnazione temporanea di un posteggio diverso da quello oggetto di concessione;
- q) SPUNTA: Operazione con la quale nel mercato o fiera si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- r) SPUNTISTA: Operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

ART.4 ARTICOLAZIONI MERCEOLOGICHE

Per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda – offerta, e il rispetto delle norme igienico-sanitarie, i mercati sono strutturati nei seguenti settori:

- alimentare;
- non alimentare;
- misto

I mercati possono essere strutturati anche in specializzazioni merceologiche.

Sui posteggi compresi nell'ambito dei settori e delle specializzazioni di cui ai commi precedenti, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 29 comma 2 D.Lgs. 114/1998.

ART. 5 COMITATO DI MERCATO

In ogni mercato è costituito un Comitato composto da:

- quattro rappresentanti degli operatori concessionari (almeno due proprietari), di cui uno del settore alimentare, nominati dagli stessi;
- un rappresentante per ciascuna dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- un rappresentante dell'associazione dei consumatori.

Il Comitato ha il compito di collaborare con la Polizia Municipale per assicurare il buon funzionamento del mercato.

Il Comitato, unico referente dell'Amministrazione Comunale, ha l'obbligo di trasmettere, tramite circolare, a tutti gli operatori, le decisioni adottate dall'organo medesimo di concerto con l'Amministrazione comunale.

Il Comitato viene rinnovato con cadenza biennale.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.6 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali e nelle fiere nonchè nelle localizzazioni destinate alle diverse tipologie mercatali di cui al presente art. 4;
- in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree escluse e su alcune specifiche zone meglio spiegate nell'art. 31 del presente Regolamento.

Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

ART.7 AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU SPAZI PUBBLICI IN VIA Sperimentale O D'URGENZA

La Giunta comunale, su proposta del Settore competente e sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, individua le aree mercatali e quelle dedicate alle fiere che possono essere utilizzate per situazioni d'urgenza e per l'attuazione di forme di sperimentazione temporanea.

In presenza di aree mercatali che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e/o presentano problemi di tenuta commerciale, il Settore competente può disporre in via prioritaria il trasferimento degli stessi operatori, nei posteggi liberi nel medesimo mercato o in altri mercati, utilizzando la graduatoria predisposta nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, art. 6 della Legge Regionale n. 135 del 23 dicembre 1999.

Lo spostamento potrà essere altresì autorizzato, nelle aree individuate ai sensi del comma 1, in via sperimentale e temporanea, per finalità di valorizzazione del territorio e di sostegno all'economia locale.

ART.8 ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI E SOPPRESSIONE DI MERCATI ESISTENTI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

L'istituzione di nuove aree da destinare a mercato e la soppressione dei mercati esistenti, sono disposti dall'Amministrazione Comunale, sentito il Comitato di mercato.

Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercato o fiere, devono essere rispettati:

- la previsione urbanistica del PRG;
- eventuali vincoli culturali, ambientali, storici e artistici;
- le limitazioni o divieti imposti per motivi di sicurezza stradale;
- i vincoli igienico – sanitari;
- i vincoli di pubblico interesse in generale;
- le limitazioni o divieti previsti nel regolamento comunale di polizia urbana;
- le caratteristiche socio – economiche del territorio;

- la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

ART.9
DIREZIONE E VIGILANZA

I Vigili Urbani sono delegati, nei limiti dei servizi a cui sono destinati, ad accettare e contestare le infrazioni e le contravvenzioni al presente Regolamento, nonché alle leggi, ai regolamenti, ai provvedimenti e a redigere i verbali ai sensi di legge.

TITOLO II **ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI**

CAPO I – INDIVIDUAZIONE AREE

ART.10 AREA MERCATALE DI PIAZZA SAN FRANCESCO

La zona mercatale di Piazza San Francesco, attualmente ricompresa nell'area del mercato non alimentare, viene dalla stessa distinta e ne viene prevista la destinazione, in via sperimentale, a mercato specializzato di natura alimentare o non alimentare.

In tale area si applica la normativa sul subingresso di cui all'ultimo comma dell'art.14 del presente Regolamento.

TITOLO III **LOCALIZZAZIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE**

CAPO I – AREE MERCATALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

ART.11 ZONE DESTINATE AL COMMERCIO IN SEDE FISSA

I mercati e le fiere che si svolgono sul territorio comunale sono ubicati nelle aree mercatali di seguito indicate:

Mercati	Ubicazione principale	Ubicazione sostitutiva
Mercato misto	Via Anello	Non prevista in quanto di nuova istituzione
Mercato non alimentare	Via della Neviera - Piazza San Francesco	Largo Garibaldi
Mercato alimentare	Largo Nicola Da Guardiagrele	Largo Garibaldi
Mercato dell'antiquariato, dell'artigianato artistico e dei prodotti del Parco	Piazza Santa Maria Maggiore	Da individuare con apposita ordinanza sindacale

E' altresì confermata l'individuazione, stabilita con precedente disposizione regolamentare, dell'intera zona del Centro Storico quale area di svolgimento di mercati straordinari.

Art. 12 GIORNATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI E GIORNALIERI

Il mercato settimanale si svolge di norma nel giorno di Domenica salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge.

I mercati di nuova istituzione si svolgeranno, sempre a cadenza settimanale, in qualsiasi altra giornata infrasettimanale previamente concordata con gli operatori di settore.

I mercati giornalieri dei prodotti alimentari – ortofrutticoli – fiori, si svolgono nei giorni di: Martedì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica.

I titolari di concessione di posteggio devono accedere all'area di mercato ed occupare il proprio posteggio entro le ore 07,45.

L'orario di vendita ha inizio alle ore 08.30 e termina alle ore 13.00.

E' fatto divieto a tutti gli esercenti di abbandonare il posteggio prima delle ore 13.00, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e

salvo il caso di gravi intemperie, ciò quando il maltempo provochi la forzata inattività di almeno la metà degli ambulanti effettivi.

L'area mercatale deve essere completamente liberata entro 60 minuti successivi al termine dell'orario di vendita.

Eventuali variazioni da apportate agli orari ed alle giornate di svolgimento verranno adottate mediante provvedimento del Sindaco.

TITOLO IV **MERCATI**

CAPO I – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

ART. 13 PROCEDURA DI RILASCIO

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A): Per il commercio su aree di mercato: in caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamento di mercati esistenti o in caso di posteggi resisi disponibili, il Dirigente dell'Ufficio Commercio pubblica all'Albo Pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato. Copia del bando va trasmesso, lo stesso giorno della pubblicazione, all'albo pretorio ed alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.

Il bando deve contenere:

- l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione;
- il termine di gg.60 entro i quali gli interessati devono far pervenire le domande;
- il termine di gg.60 entro il quale la graduatoria viene redatta e affissa all'albo;
- il nominativo del Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo;
- ogni altra notizia utile agli operatori.

Entro i successivi 60 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Settore Commercio predisporrà una graduatoria per i posteggi resisi liberi e disponibili a seguito di ampliamento. Gli stessi verranno assegnati sulla base dei seguenti punti:

- Punti 3 Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato come risultante dalla graduatoria;
- Punti 2 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- Punti 1 Osservanza del settore merceologico inesistente o poco rappresentato.

Per i posteggi dei mercati di nuova istituzione, si terrà conto dei seguenti punti:

- Punti 3 Maggiore anzianità di iscrizione al Registro imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche e altri criteri da stabilire con le organizzazioni di categoria;
- Punti 2 Osservanza del settore merceologico artigianale.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento da parte del comune.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, il comune è tenuto ad espletare, fra

tutti gli operatori del mercato o dei mercati, già concessionari di posteggio, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 1.

I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.

Autorizzazione tipo B) - *Per il commercio in forma itinerante*: gli interessati, residenti o aventi sede legale nel comune di appartenenza o in altro Comune , devono presentare domanda allo Sportello Unico. Entro 30 giorni dalla data di presentazione, il Dirigente dell'Ufficio Commercio comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio assenso. Il termine ricorrerà nuovamente ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda. Trascorsi 90 giorni senza che il Dirigente dell'Ufficio Commercio si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali

Per stagionalità viene inteso il periodo che non supera i 90 giorni.

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate, dall'Ufficio comunale competente, di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

Autorizzazioni per eventi a cadenza periodica e ripetuta nel tempo – Sono ricomprese in questo ambito le autorizzazioni per l'esercizio di attività di carattere ricorrente che verranno rilasciate in occasione del primo evento programmato, nelle aree a tal scopo individuate e successivamente confermate per le corrispondenti date, previa verifica dell'inesistenza di condizioni ostative all'espletamento dell'attività. La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata all'Ufficio comunale competente con l'indicazione di tutte le date da riservare allo svolgimento degli eventi.

Autorizzazioni per esercizio di attività di diversa natura atte a valorizzare e promuovere il territorio – Le autorizzazioni per l'esercizio di attività connesse alla promozione del territorio, non esclusivamente o non necessariamente di natura commerciale, seguiranno lo stesso iter delle autorizzazioni temporanee ed occasionali.

ART.14

SUBINGRESSI E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni al Comune, sede di posteggio per gli operatori in sede fissa ovvero al Comune nel quale il dante causa ha avviato l'attività in caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.

Il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata registrata o con atto notarile. La comunicazione presentata ai sensi del precedente comma, è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere

autenticate. Alla comunicazione dovrà essere allegata l'autorizzazione in originale del cedente nonché, solo nel caso di concessioni di posteggio fisso, la documentazione attestante l'avvenuta corresponsione dei canoni di concessione dovuti al Comune o a terzi enti gestori di servizi relativi agli ultimi due anni.

Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità storica dell'autorizzazione valutata sulla base di vari passaggi riportati d'ufficio dai comuni sulla stessa. L'anzianità d'iscrizione al Registro imprese del cedente, sia l'intera attività che il ramo di azienda, va considerato solo laddove il cedente abbia effettivamente maturato il diritto, ma non è possibile accertarne l'anzianità di presenza sul mercato o fiera.

Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede legittimo, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subentro, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda, trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva in godimento al momento della cessione dell'azienda.

Nei casi di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto. Trascorsi tre mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade.

Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l'attività non viene esercitata per un anno, l'autorizzazione verrà revocata con le modalità stabilite dal seguente art. 17 del presente Regolamento.

All'operatore che cede la proprietà dell'azienda, con relativa concessione di posteggio, è inibita la possibilità di partecipare alla spunta, nel mercato corrispondente la concessione di posteggio, per tre anni a partire dalla data di cessione.

Per motivi legati alla valorizzazione turistica, artigianale e culturale del territorio, in alcune aree individuate dall'amministrazione comunale, potrà essere richiesto, in caso di subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda, un vincolo di destinazione merceologica preventivamente individuato e in base al quale sarà rilasciata la relativa autorizzazione. Tale vincolo permarrà per tutto il periodo di destinazione specialistica dell'area mercatale.

ART.15 **OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE**

Ai sensi dell'art. 5 comma 9 della Legge Regionale n. 135/99, è fatto obbligo di esibire il titolo autorizzatorio e l'eventuale concessione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Nel caso di subingresso per trasferimento di proprietà o gestione d'azienda, fino al rilascio del nuovo titolo autorizzatorio e della concessione è fatto obbligo di esibire l'avvenuta richiesta di subingresso protocollata o con la ricevuta di avvenuta protocollazione.

Nel caso di subentro per causa di morte, il subentrante dovrà dimostrare la titolarità della concessione in qualità di erede legittimo.

L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono saper dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale o familiare. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l'attività commerciale deve essere immediatamente

sospesa e se, entro 10 giorni non verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza, si procederà in termini sanzionatori.

ART.16 **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO E** **DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Salve le disposizioni speciali stabilite dalla normativa vigente, ai concessionari di posteggio possono essere inflitti:

La diffida verbale;

La sanzione pecuniaria;

La sospensione fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni;

La revoca dell'autorizzazione amministrativa.

La diffida verbale è comminata dagli agenti addetti alla sorveglianza, la sanzione pecuniaria, la sospensione la revoca sono disposte dal Dirigente del Settore.

La diffida verbale può essere comminata ogni qualvolta i rivenditori manchino all'esatta osservanza del presente regolamento o delle decisioni impartite dal Dirigente del Settore, che non integrino più gravi violazioni, descritte nei punti che seguono.

S'incorre nella sanzione pecuniaria per recidiva nei fatti che hanno dato motivo a precedente avvertimento ed in tutti gli altri casi previsti dall'art. 47 del Regolamento in quanto compatibili;

S'incorre nella sospensione dell'autorizzazione amministrativa:

1. per persistente recidiva nei fatti che hanno dato luogo alla applicazione della sanzione pecuniaria, o per una maggiore gravità delle cause indicate al comma precedente;
2. per mancato pagamento di un canone di concessione, previa diffida da comunicare all'interessato;
3. per assenza ingiustificata per oltre 15 (quindici) presenze consecutive dal Mercato;
4. per mancata esibizione dell'autorizzazione da parte di persone diverse dal titolare.

S'incorre nella revoca dell'autorizzazione amministrativa:

1. qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
2. nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
3. per perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
4. qualora il concessionario incorra e persista nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento e di altre norme di legge o di regolamenti concernenti la materia oggetto di concessioni;

5. nel caso di condanne passate in giudicato per reati contro lo Stato, contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, ed in genere per reati previsti e puniti dalle leggi vigenti;
6. per persistente recidiva nelle infrazioni che hanno dato luogo alla sospensione;
7. per mancato pagamento del canone di concessione a distanza di due mesi dalla scadenza della rata;
8. in caso di subingresso per causa di morte quando, entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi.

L'atto di revoca è disposto dal Dirigente dell'Ufficio Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

Alla revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue, di diritto, la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

La disposta revoca lascia impregiudicata ogni altra azione del Comune per le inadempienze del concessionario.

Dal momento in cui viene disposta la revoca d'Ufficio, il concessionario viene inibito dalla partecipazione a nuove graduatorie per la concessione di posteggio presso i mercati comunali.

ART. 17 **DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA** **E DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Le predette cause di assenza devono essere comunicate al servizio competente appena si verificano, pena la decadenza dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio.

CAPO II – POSTEGGI E FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

ART.18 **ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE IN SEDE FISSA**

Il commercio su aree pubbliche in sede fissa deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi collocati nelle predette aree.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione decennale, dal Dirigente dell'Ufficio Commercio.

ART.19 **RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DEL POSTEGGIO**

La concessione decennale dei posteggi nelle aree mercatali segue di diritto il rilascio dell'autorizzazione commerciale di tipo A.

Nell'atto di concessione o autorizzazione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
- la sua ubicazione;
- i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
- la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio;
- la prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
- altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante; di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

E' inibito il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale qualora il cedente non sia in regola con i pagamenti COSAP e TARSU.

La concessione del posteggio ha una durata decennale o di minor durata, e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato, qualora non ne viene data disdetta da una delle parti.

ART. 20 **OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO DA PARTE DEI TITOLARI DI CONCESSIONE NEL MERCATO**

L'operatore concessionario è considerato assente, qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta, e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'ora di apertura del mercato al pubblico. E' possibile abbandonare il posteggio fino a un'ora prima dell'orario di cessazione delle vendite, senza essere considerati assenti, solo in caso di comprovata necessità.

Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

L'attività di vendita deve essere effettuata con il titolo autorizzatorio in originale ed il titolare della concessione deve gestire personalmente i posteggi e potrà farsi coadiuvare da familiari o da dipendenti i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati all'Ufficio **comunale** competente che, dopo aver effettuato tutti gli opportuni accertamenti, rilascerà apposito "nulla-osta", che dovrà essere esposto unitamente all'autorizzazione amministrativa.

È vietato al concessionario cedere la concessione o sub-concedere l'uso del posto di vendita al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 15 del presente regolamento, pena la sua decadenza,

ART. 21 AMPLIAMENTO DEI POSTEGGI

Gli operatori che intendono esercitare l'attività sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di igiene e sicurezza pubblica; nonché nel rispetto della compatibilità con la struttura e l'organizzazione del mercato. Le autorizzazioni di cui al precedente comma, sono subordinate alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU relativa agli ultimi due anni, dovrà essere comprovata dal concessionario richiedente.

ART. 22 MODALITÀ DI RIALLOCAZIONE DEI POSTEGGI

Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione del mercato, è rispettato, per quanto possibile, l'originario posizionamento e collocazione dei posteggi. Laddove la riallocazione della concessione sul posteggio originario non sia possibile, sono individuati e proposti agli aventi diritto, altri posteggi dello stesso mercato e, ove ciò non sia possibile, su altri mercati.

L'ipotesi di riassegnazione dei posteggi avviene sulla base della graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri:

- maggiore anzianità di frequenza risultante dalla concessione di posteggio originaria;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica attestata dal registro delle imprese.

ART.23 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO

I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocate nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

L'operatore non può occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata che deve essere ricompresa all'interno degli stalli appositamente indicati.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.

Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito: ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.

Il fronte vendita deve essere allestito in maniera tale da impedire alla clientela di sostare od indugiare sulla carreggiata ovvero causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito , nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

L'operatore può porre in vendita i prodotti indicati nell'autorizzazione nel rispetto delle normative igienico - sanitarie.

La merce in vendita deve essere collocata su banchi con altezza di almeno cm. 50 dal suolo; è fatta eccezione per la merce appartenente alla tipologia "piante e fiori", "arredi e complementi d'arredo", "calzature e pelletteria", "articoli di artigianato etnico".

Eventuali barriere laterali sono consentite solo nel caso in cui le stesse abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso. Eventuali ombrelloni o coperture che sporgano oltre la superficie in concessione devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 3,00 dal suolo al fine di consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio. In ogni caso la sporgenza è ammessa unicamente sul lato del fronte di vendita a condizione che non crei intralcio od ostacolo al passaggio dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e non potrà in alcun modo essere utilizzata dall'operatore per l'esposizione delle merci poste in vendita.

E' vietato l'utilizzo dei mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact-disc, o per la dimostrazione di giocattoli sonori, sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e comunque tale da non recare disturbo.

L'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita straordinaria, vendita a peso, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge, ed in caso di vendita di cose usate dovrà essere data adeguata informazione mediante esposizione di cartello.

L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti , chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e conferirli negli appositi contenitori.

Il posteggio non deve rimanere incustodito.

E' vietato dividere il proprio posteggio con altri operatori sprovvisti della relativa concessione . L'occupante il posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri , ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati nell'utilizzo del posteggio, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi .

Se, in seguito a particolari condizioni climatiche, dovessero essere presenti operatori commerciali in numero inferiore o pari alla metà degli effettivi, l'addetto alla vigilanza , dopo aver assegnato i posteggi non occupati con le modalità di cui all'art. 28 del presente regolamento, autorizza il raggruppamento dei presenti in una zona dell'area mercatale. In questo caso l'assegnazione dei posteggi sarà effettuata considerando in primo luogo le dimensioni del posteggio di cui l'operatore è titolare in relazione alle dimensioni dei posteggi disponibili, in secondo luogo l'anzianità di concessione del posteggio riferita all'azienda.

E' vietato sostare per effettuare il commercio itinerante su aree pubbliche nel raggio di 500 metri dall'area in cui si svolge il mercato.

E' vietato il commercio itinerante nell'ambito della stessa area mercatale.

ART.24 CONDOTTA DEI VENDITORI

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse

riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

ART.25 CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini.

E' altresì vietato circolare con involucri voluminosi e ingombranti, ovvero in altro modo che intralci o crei pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione ma, su autorizzazione della polizia municipale, è ammessa nella loro prossimità.

ART.26 INDENNIZZO, RIMBORSI, RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione Comunale e i suoi Funzionari non assumono responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionale.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

ART.27 CANONE DI OCCUPAZIONE E DI CONCESSIONE

I canoni di concessione sono stabiliti dall'Amministrazione comunale e soggetti a revisione annuale in base agli indici di rivalutazione ISTAT.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento del canone di concessione si rinvia al vigente Regolamento Comunale di occupazione del suolo pubblico.

Il mancato pagamento del canone, a distanza di due mesi dalla scadenza comporterà, oltre all'applicazione dell'indennità di mora nella misura prevista dalla legge, la revoca della concessione del posteggio.

Le concessioni permanenti o stagionali aventi validità decennali e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura stabilita dall'amministrazione comunale.

ART. 28
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI
LIBERI NEL MERCATO (SPUNTA)

I posteggi assegnati in concessione, sono considerati disponibili per l'assegnazione in spunta qualora il concessionario non abbia occupato il proprio posteggio, prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili è effettuata dal personale del Comando di Polizia Municipale, nel rispetto dell'apposita graduatoria. La stessa è articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione commerciale alla spunta, esibita in originale nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese e a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale. I dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla spunta, sono rilevati dai soggetti sopra citati che li trasmettono, per via informatica o nelle altre forme previste dalla legge, all'ufficio comunale competente, ai fini della formulazione delle graduatorie.

Le graduatorie vengono aggiornate annualmente, per ogni singolo mercato, su apposita istanza da presentare inderogabilmente dal 1° Dicembre al 30 Dicembre di ogni anno.

Nei mercati di nuova istituzione, fino a 60 (sessanta) giorni dalla prima giornata di mercato, l'assegnazione giornaliera viene effettuata nel rispetto della maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale esibita all'atto della spunta e, a parità di tale requisito, della maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dall'iscrizione al registro delle imprese. Durante il predetto periodo, l'assegnazione giornaliera avviene come stabilito nel precedente comma.

L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato, o con un titolo autorizzatorio diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.

L'assegnazione del posteggio occasionalmente libero è subordinata al pagamento dei canoni e delle tasse dovute per l'esercizio dell'attività.

Sul posteggio assegnato in "spunta" l'operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione nel rispetto dei vincoli di settore e specializzazione merceologica e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria prevista dal precedente comma 2, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzi per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.

Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della Legge Regionale n. 23 dicembre 1999, n.135, per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per quattro mesi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, sempreché siano debitamente giustificati e comunicati al Settore competente entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza. In caso di documentazione giustificativa presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento. In caso di assenze per malattia e gravidanza la certificazione medica deve indicare esplicitamente l'inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

TITOLO V **FORME PARTICOLARI DI MERCATO**

CAPO I – PRODUTTORI AGRICOLI

ART.29 **POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

L'esercizio del commercio dei prodotti agricoli sulle aree pubbliche ricomprese nel Comune di Guardiagrele è disciplinato ai sensi del D. Lgs. N° 228 del 18/05/2001.

A questa tipologia di vendita, si applica, in quanto compatibile, la normativa contenuta nel presente regolamento, ed in particolare nel TITOLO IV (Mercati).

Si considera imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del oscio o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

La concessione del posteggio ai produttori agricoli può essere:

- permanente qualora sia relativa all'intero anno solare;
- stagionale qualora si limiti ad uno o più periodi dell'anno anche se frazionati, di durata complessivamente non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni;
- temporanea qualora si limiti ad un periodo dell'anno di durata inferiore a 60 giorni anche se frazionati e comunque collegato alla fase produttiva.

Le concessioni permanenti e stagionali hanno validità decennali.

Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per ogni giorno di mercato.

Il numero delle presenze effettuate da ciascuno operatore è rilevato sul mercato dalla Polizia Municipale. Sulla base di tali presenze l'Ufficio competente provvede ad aggiornare le graduatorie redatte separatamente per le concessioni decennali permanenti, per le concessioni decennali, stagionali e per le concessioni occasionali.

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale, sia permanente che stagionale, è effettuata secondo i criteri di cui all'art.6 della L.R. 135/1999, predisponendo due graduatorie distinte, una per i posteggi permanenti ed una per quelli stagionali.

Le modalità di assegnazione di tali posteggi sono quelle previste nel Titolo IV, Capo II° del presente Regolamento.

CAPO II – COMMERCIO ITINERANTE

ART.30 TEMPI E MODALITA' DI SOSTA

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste di massimo 2 (due) ore nello stesso punto e a distanza di almeno mt. 300 tra una sosta e l'altra. L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dall'Amministrazione e non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitarie di pubblico interesse: a meno di 500 mt. dalle aree destinate allo svolgimento dei mercati, in prossimità delle strutture ospedaliere, delle case di riposo, ed a meno di 200 mt. dalle attività commerciali aventi la stessa tipologia di merce.

Per motivi di polizia stradale, viabilità, traffico e igienico-sanitari, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale, si dispone che l'attività è vietata, su tutto il territorio comunale, nei luoghi ove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve. L'attività è altresì vietata su l'intera area del Centro Storico.

L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentita nelle seguenti zone:

- Area parallela strada provinciale di Via Anello, in prossimità del parcheggio di nuova realizzazione;
- Area parcheggio Viale Cappuccini;
- Area parcheggio in Via Giardino;
- Area parcheggi Discesa del Torrione.

Con deliberazione di Giunta comunale è possibile individuare temporaneamente, ulteriori aree nelle quali vietare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di intralcio al traffico veicolare.

Con deliberazione di Giunta comunale, per ragioni di marketing territoriale, valorizzazione turistica o progetti socialmente utili, possono essere individuate eventuali deroghe al divieto di vendita in forma itinerante nelle zone di cui ai commi 2 e 3 definendo esplicitamente:

- a) durata massima della deroga, che non può comunque superare i 90 giorni nell'anno solare;
- b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;
- c) specializzazioni merceologiche;
- d) prescrizioni a tutela delle aree, degli edifici e per la civile convivenza;
- e) prescrizioni a tutela dell'ordine pubblico e della viabilità.

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non vietata o consentita ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4, con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce non venga esposta occupando suolo pubblico. Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 gennaio 1963, n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO III – CHIOSCHI

ART.31 INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI

Le disposizioni del presente capo regolano l'installazione di chioschi destinati ad attività commerciali, artigianali e terziarie esercitate all'interno di manufatti realizzati su aree pubbliche o private e comunque al di fuori di aree mercatali appositamente definite ed istituite.

Si definiscono chioschi quelle "installazioni precarie a servizio del pubblico realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati, ma non stabilmente fissati al suolo".

ART.32 CRITERI DI COLLOCAMENTO

Il chiosco deve essere collocato e inserito nell'ambiente circostante in modo che il manufatto:

- sia funzionale all'esercizio dell'attività commerciale, artigianale o terziaria;
- si armonizzi con i singoli elementi architettonici e con l'arredo urbano presenti nei luoghi;
- valorizzi l'ambiente naturale e il paesaggio.

Pertanto la sua collocazione non sarà consentita:

1. qualora siano precluse in tutto o in parte visuali prospettiche attestate su spazi di pregio architettonico e ambientale;
2. dove occorra garantire e valorizzare elementi urbanistici ed edilizi di valore storico;
3. dove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante ed attrattivo del paesaggio urbano;
4. qualora sia addossato o ancorato all'edificato.

L'installazione dei chioschi è ammissibile nel rispetto delle norme edilizie, dei vincoli sovraordinati e del Codice della Strada. Inoltre il manufatto non deve costituire ostacolo, intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

Le proposte di collocazione dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati e altri luoghi dotati di aree per il parcheggio garantendo in ogni caso n. 2 posti auto per la sosta.

I chioschi devono avere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto specificatamente indicato nei commi precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento per una superficie massima di mq 35.

L'installazione di chioschi non è ammissibile in aree destinate all'esercizio del commercio fisso su aree pubbliche o a ridosso delle medesime.

ART.33 **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE**

Per l'installazione di chioschi su area pubblica o privata, l'interessato presenta apposita richiesta all'Ufficio competente allegando all'istanza il Progetto di massima del manufatto, progetto contenente:

1. l'inquadramento (Planimetria in scala 1:2000);
2. lo schema planimetrico (scala 1:100) e bozzetto;
3. la descrizione materiali;
4. la descrizione dell'attività da svolgere;
5. la documentazione fotografica del luogo di realizzazione del manufatto.

La Giunta Comunale, sulla base dell'istruttoria della richiesta effettuata dall'Ufficio urbanistica e dall'Ufficio competente per settore di attività e della rispondenza dell'intervento ai criteri di cui al precedente art.33, esprimerà il relativo parere a mezzo di apposita deliberazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Nel caso di più richieste di pareri preliminari per l'installazione di chioschi sulla stessa area pubblica, verrà esaminata esclusivamente l'istanza acquisita con data anteriore al protocollo generale. Le altre istanze saranno automaticamente respinte.

La priorità ottenuta dal richiedente con il parere preliminare favorevole viene mantenuta se il richiedente, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Comune dell'esito favorevole dell'istanza presentata, presenterà la documentazione necessaria per ottenerne:

1. Permesso di costruire;
2. Concessione di suolo pubblico.

Il richiedente, dovrà inoltre, in sede di presentazione dell'istanza, dimostrare il possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività a cui il manufatto è destinato.

ART.34 **DIVIETI E REVOCHÉ**

E' vietato apportare qualsiasi modifica ai chioschi, se non preventivamente richiesta ed autorizzata.

E' altresì vietato il trasferimento della gestione dell'attività a soggetto diverso da quello autorizzato, nonché la locazione della struttura.

L'attività non può cessare prima che sia decorso un anno dalla sua data di inizio.

In caso di cessazione è riconosciuto all'Ente un diritto di prelazione, da esercitare entro il termine di 60 giorni dalla relativa comunicazione per l'acquisizione del manufatto al patrimonio comunale previa corresponsione al proprietario, del costo di realizzazione del chiosco concordato preventivamente tra le parti.

E' fatto divieto al soggetto titolare di un'autorizzazione per la realizzazione di un chiosco, di acquisire ulteriori autorizzazioni, anche attraverso subingresso in attività avviate.

Viene disposta la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

1. mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
2. sospensione o mancato avvio dell'attività per un periodo superiore a sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
3. modifica del manufatto in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;
4. omessa manutenzione o uso improprio della struttura che risulti, per tali motivi, deteriorata, degradata o inidonea all'uso dichiarato.

CAPO IV – FIERE E SAGRE

ART. 35 ISTITUZIONE DELLE FIERE O SAGRE

La fiera o sagra, come definita dall'articolo 3 del presente regolamento, può essere specializzata quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere. È fiera locale quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri.

ART. 36 SOPPRESSIONE E TRASFERIMENTO DELLE AREE DI FIERA O SAGRA

La variazione permanente del giorno di effettuazione delle fiere tradizionali o sagre, ovvero la soppressione ed il trasferimento delle aree interessate, sono deliberati dal Consiglio Comunale.

L'ampliamento ed il potenziamento delle medesime aree sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo dell'area di svolgimento della fiera o sagra disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Sindaco.

ART. 37 POSTEGGI NELLE FIERE O SAGRE

Tutti gli operatori nazionali di commercio su aree pubbliche possono partecipare all'assegnazione dei posteggi delle fiere o sagre.

I posteggi disponibili sono assegnati con la seguente procedura: gli interessati, entro 90 giorni prima dello svolgimento della fiera, devono presentare all'ufficio competente la richiesta di partecipazione con lettera raccomandata AR o a mezzo posta elettronica certificata, riportando i dati relativi all'occupazione.

Entro i successivi 60 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Dirigente del servizio competente predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 3 : Maggior numero di effettive presenze maturate nell'ambito della singola fiera come risultante dalla graduatoria agli atti;
- Punti 2 : Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
- Punti 1 : Osservanza del settore merceologico.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune.

La graduatoria viene affissa all'Albo Pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

Nella stessa fiera l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di un posteggio.

Alle fiere o sagre possono partecipare anche produttori agricoli nella misura dei posteggi loro riservati.

ART. 38 SPUNTA GIORNALIERA

L'occupazione dei posteggi nelle fiere deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali; dopo tale termine si procede all'assegnazione dei posti liberi agli operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta e risultanti primi esclusi in graduatoria fino a suo esaurimento.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. L'autorizzazione deve essere mostrata agli incaricati al momento dell'assegnazione del posteggio, l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono gli stessi previsti per la definizione della graduatoria.

Il Settore Commercio terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero:

- per le effettive presenze, ovvero si registreranno gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato l'attività;
- per presenze, ovvero si registreranno gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

L'eventuale disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà essere riconosciuta prioritariamente al settore alimentare.

CAPO V – ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

ART. 39 AREE PER ESERCIZIO TEMPORANEO O OCCASIONALE

Manifestazioni temporanee – sono quelle manifestazioni che interessano più giornate e che non hanno natura istituzionale, in quanto organizzate da associazioni o consorzi di operatori su aree pubbliche più rappresentative, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.

Su specifiche richieste di svolgimento di manifestazioni temporanee su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o di dolciumi, di giocattoli, bigiotteria ed oggettistica varia. Il numero dei posteggi varia a seconda dell'organizzazione della manifestazione.

Esercizio occasionale – sono tali le attività che si esauriscono in un solo giorno in occasione di eventi realizzati sul territorio comunale. Al fine di corrispondere alle esigenze di associazioni, dal Dirigente dell'Ufficio Commercio saranno concesse di volta in volta autorizzazioni per l'esercizio occasionale della vendita su aree pubbliche.

Il periodo, l'orario di vendita e le modalità di esercizio saranno regolati con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Commercio.

Fiera locale – sono le manifestazioni connesse con festività religiose che tradizionalmente vengono svolte nelle seguenti occasioni:

- Festa di San Donato, Santo Patrono della città di Guardiagrele, nella giornata del 7

agosto;

- Ricorrenza di Santa Lucia nel giorno del 13 dicembre.

Oltre alle fiere tradizionali potranno essere autorizzate fiere locali organizzate per la promozione culturale di specifiche zone del territorio.

Manifestazioni ricorrenti – sono le attività di carattere periodico organizzate per finalità turistiche e divulgative delle peculiarità del territorio;

Manifestazioni di diversa natura – sono le attività connesse alla promozione del territorio, non esclusivamente di natura commerciale, che potranno essere autorizzate, in occasione della prima edizione e finalizzate alla valorizzazione di prodotti tipici locali o di altre tipologie merceologiche.

Tutte le tipologia di attività temporanee ed occasionali sopra indicate sono autorizzate con le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 40 ARTIGIANI E MESTIERI AMBULANTI

L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni e servizi di propria produzione, oltre all'osservanza di norme speciali che ne regolano l'attività, è soggetto alle norme del presente regolamento previste per l'occupazione e l'uso dei posteggi e per l'esercizio del commercio itinerante.

ART.41 POSTEGGI ISOLATI NELLE AREE PUBBLICHE

Per posteggio isolato o fuori mercato si intende la porzione di suolo pubblico o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodico o stagionale.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati è rilasciata dal Comune, nei limiti della disponibilità delle aree individuate con apposito provvedimento e sulla base delle caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche degli stessi, una volta acquisito il parere favorevole della Polizia Municipale per quanto concerne le esigenze di tutela della viabilità.

I posteggi sono assegnati sulla base di apposito bando pubblico che indicherà presupposti, termini e requisiti.

ART.42 VENDITA DI OPERE D'ARTE E DELL'INGEGNO

Chi vende o esponga per la vendita di proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, non è ascrivibile alla Camera di Commercio in quanto non definito imprenditore soggetto a registrazione a norma dell'art.2195 del Codice Civile.

Non dovrà, pertanto essere rilasciata alcuna autorizzazione da parte del Comune per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica.

E' fatta salva la regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE**

ART. 43 **ATTREZZATURE ED ESPOSIZIONE DI MERCE**

I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità; in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.

E' consentita esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine, con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.

Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno dello posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.

Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.

I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate.

ART. 44 **ATTREZZATURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI**

Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati, si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile, che dovrà possedere tutti i requisiti di cui all'art.4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute datata 3/4/2002, nonché essere munito di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dell'ASL.

La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

L'uso dei banchi mobili temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni, prodotti ittici, formaggi e latticini freschi.

ART. 45

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

1. **Prodotti surgelati o congelati:** Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati, senza le idonee attrezzature.
2. **Carni fresche e prodotti a base di carne:** Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
 - i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
 - è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
 - si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
 - le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.
3. **Prodotti di gastronomia:** Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
 - è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
 - nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
 - i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.
4. **Prodotti della pesca:** Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
 - è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
 - si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
 - le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.

5. **Prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi:** La vendita di prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi è vietata, se non effettuata in costruzioni stabili attrezzate in modo esclusivo per tale attività, o comunque in un locale nettamente separato dalla vendita di alimenti.
6. **Vendita di funghi:** E' vietata la vendita, in forma itinerante, di funghi freschi allo stato sfuso.
7. **Vendita del pane:** La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.
8. **Somministrazione:** Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali.

TITOLO VII **SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO

ART. 46 **SANZIONI E DIVIETI**

Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 114/98, ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 vengono individuate:

- a. le sanzioni al commercio abusivo su area pubblica:
chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da € 2.582,28 a € 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce;
- b. la violazione delle modalità inerenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante:
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74;
- c. i limiti e i divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche nei posteggi e banchi dei mercati comunali:
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74;
- d. le sanzioni alle violazioni all'esercizio dell'attività su area pubblica per inosservanza ad ulteriori prescrizioni adottate nel pubblico interesse:
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74;

- e. le sanzioni alle violazioni del presente regolamento: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;
- f. I seguenti comportamenti sono puniti con una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00:
 - non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
 - non esibire l'autorizzazione amministrativa alla richiesta degli organi di vigilanza;
 - non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
 - utilizzare energia elettrica proveniente da sorgenti inquinanti o non a norma di legge per l'alto grado di inquinamento acustico;
 - utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle zone limitrofe, nei termini e nei limiti previsti dalla disciplina di settore;
 - occupare abusivamente una porzione di area non concessa;
 - depositare derrate alimentari a contatto con il pavimento non rispettando così le norme igienico-sanitarie;
 - affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall'Autorità comunale;
 - ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare la libera circolazione negli spazi riservati al pubblico;
 - introduzione nel mercato di veicoli per trasporto di persone o merci non autorizzati;

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 4/11/81 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza.

ART. 47 **SANZIONI ACCESSORIE**

Ai sensi dell'articolo 29 comma 3 del D. Lgs. n. 114/98, in caso di particolare gravità o recidiva, l'Amministrazione può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per 2 (due) volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Le sanzioni verranno applicate alle diverse tipologie di autorizzazione nelle modalità previste dall'art.17 del presente Regolamento, in quanto applicabili.

CAPO II – NORME FINALI

ART. 48 OSSERVANZA DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

ART. 49 ABROGAZIONE DELLE NORME

Con l'approvazione delle presenti norme è abrogata ogni altra disposizione, regolamentare od ordinatoria che disponga in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Sono inoltre espressamente abrogati il “Regolamento comunale delle fiere e dei mercati”, approvato con deliberazione di C.c. n. 18 dell’1.03.2001 e modificato con successiva deliberazione consiliare n. 31 del 15.06.2005, ed il “Regolamento per l’attività di commercio itinerante su aree pubbliche ed installazione chioschi” approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 15.02.2007.

ART. 50 NORME DI RINVIO

Le disposizioni di cui agli allegati al presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo, pertanto hanno validità normativa di rinvio e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni di cui al precedente articolo 46, nella fattispecie applicabile. Per quanto altro non indicato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nel DLgs 114/1998 e nella legge regionale n. 135/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.